



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 079 – 11 Ottobre 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ INTRODUZIONE GENERALIZZATA DEL “GREEN PASS” NEI LUOGHI DI LAVORO A PARTIRE DA VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021: LE INDICAZIONI FORNITE DALLO STUDIO

Si ricorda che, come già comunicato attraverso precedenti circolari di Studio, per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato a partire da Venerdì 15 Ottobre 2021 per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario esibire la Certificazione Verde COVID-19 (“Green Pass”) o la certificazione medica di esenzione rilasciata ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 4 Agosto 2021.

Le disposizioni si applicano integralmente anche al lavoro domestico, mentre risultano confermate le disposizioni speciali già introdotte per il settore sanitario (vedasi D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 122/2021) in cui vige il diverso obbligo vaccinale.

➤ Per approfondire tutte le disposizioni nel dettaglio e gli importanti adempimenti posti in capo al datore di lavoro, si consiglia di prendere visione della [circolare di Studio n. 077/2021](#).

A seguito della recente pubblicazione del D.L. n. 139/2021 (9 Settembre 2021), in base a quanto previsto dall'art. 3 si segnala un'importante novità in merito alle possibilità di organizzare l'attività per i datori di lavoro:

*“In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9 -quinquies e al comma 6 dell'articolo 9 -septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”*

In base a tale disposizione, dunque, l'azienda a fini organizzativi potrà ora richiedere ai lavoratori, anche preventivamente alla decorrenza dell'obbligo (15 Ottobre 2021), se risulteranno o meno dotati di Green Pass o della certificazione medica di esenzione.

In attesa di chiarimenti sulla disposizione introdotta, di seguito si riportano alcune importanti indicazioni:

- 1) La norma attribuisce la facoltà al datore di lavoro di richiedere l'informazione (essere in possesso delle certificazioni) e non di farsi anticipare copia dei certificati stessi, i quali dovranno essere esibiti solamente a partire dal 15 Ottobre 2021 (non potrà quindi essere effettuato un effettivo controllo preventivo alla decorrenza dell'obbligo);
- 2) Tale possibilità risulta essere concessa esclusivamente ove sussistano concrete esigenze organizzative, impedendo la possibilità di richiesta per diverse ulteriori esigenze;
- 3) La possibilità di richiedere l'informazione preventivamente non esimerà il datore di lavoro alle operazioni di controllo che dovranno essere organizzare scrupolosamente a partire dal prossimo 15 Ottobre;
- 4) Le disposizioni si applicano esclusivamente con riferimento alla documentazione relativa al Green Pass o della certificazione medica di esenzione e non alle strutture sanitarie che, con decorrenza 10 Ottobre 2021, hanno l'onere di verificare la certificazione di avvenuta somministrazione del vaccino.

➤ Lo Studio mette a disposizione delle aziende che vorranno procedere alle richieste preventive un apposito [FORMAT DI COMUNICAZIONE AZIENDALE INTERNA](#) attraverso la quale poter organizzare, di conseguenza, la propria attività produttiva.

In aggiunta, sempre in merito all'imminente obbligo di esibizione dei certificati COVID-19, si anticipa che è stata anticipata l'introduzione di un nuovo software istituzionale di controllo del Green Pass che dovrebbe essere rilasciato a breve.

Infine, si segnala un aspetto importante sul quale si attendono ancora indicazioni operative. In base all'art. 3 del Decreto-Legge. n. 127/2021, si ricorda infatti che *"I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione"*. Tale obbligo viene posto in capo al datore di lavoro o all'eventuale Soggetto Delegato deputato alle attività di controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19.

➤ Lo Studio mette a disposizione delle aziende che vorranno procedere alle richieste preventive un apposito [FORMAT DI COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ](#) dei soggetti divenuti irregolari a seguito delle attività di controllo.

➤ **WEBINAR DI STUDIO: GREEN PASS E LUOGHI DI LAVORO, ASPETTI PRATICI – MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021, ORE 10:00**

Con riferimento alle importanti novità introdotte si ricorda che lo Studio, a seguito del primo webinar già organizzato sull'argomento Green Pass, organizzerà in data **Martedì 12 Ottobre 2021 alle ore 10:00**, un secondo **webinar** riservato ai clienti dello Studio, sempre riguardante il tema della Certificazione Verde COVID-19 ma incentrato ora sugli aspetti più pratici ed operativi con un inedito formato, maggiormente dinamico e coinvolgente, consistente nella formulazione di domande e risposte.

- **PER PARTECIPARE**, in modo libero e gratuito, si richiede di confermare la propria registrazione seguendo le indicazioni riportate nella mail di invio recapitata di recente dalla società del gruppo Ati Group o, in alternativa, utilizzando l'apposita [PROCEDURA ONLINE DI ISCRIZIONE](#).

➤ **NOVITA' IN MATERIA DI DURATA DEI TAMPONI E DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19**

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° Ottobre 2021, la Legge 24 Settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 Agosto 2021, n. 111.

Di particolare interesse, per la materia lavoro, si segnala che, come anticipato, viene ora prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

- **validità di 48 ore** dall'esecuzione del TEST ANTIGENICO RAPIDO, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- **validità di 72 ore** dall'esecuzione del TEST MOLECOLARE, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Si comunica, in aggiunta, che il Ministero della Salute, con circolare n. 43366 del 25 Settembre 2021, ha stabilito che, facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRES e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRES, la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 Novembre 2021.

Inoltre, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

Tali disposizioni risulteranno senz'altro importanti per coloro che richiederanno la certificazione medica di esenzione o per chi, a seguito di effettuazione di un tampone, entrerà in possesso del Green Pass al fine di accedere in concreto ai luoghi di lavoro con decorrenza Venerdì 15 Ottobre.

➤ **LAVORATORI FRAGILI: PROROGA DELLE TUTELE DAL 31 DICEMBRE 2021**

La Legge 24 Settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto "Green Pass" (D.L. 6 Agosto 2021 n. 11), proroga alcune tutele previste per i lavoratori dipendenti riconosciuti come portatori di una disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio (c.d. "lavoratori fragili").

Nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene ufficialmente prorogata a Venerdì 31 Dicembre 2021 la possibilità di:

1. svolgere l'attività lavorativa in modalità agile (c.d. "smart-working"), anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
2. l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio. Naturalmente tale possibilità sarà prevista esclusivamente per i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

In merito all'argomento, si precisa che anche per l'equiparazione dell'assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell'anno solare, tetto che probabilmente è già stato raggiunto dai lavoratori portatori di gravi patologie che ne abbiano già fruito a partire dall'inizio dell'anno 2021.

Sempre sul tema, si precisa che, con riferimento al trattamento di quarantena c.d. "da contatto" (isolamento fiduciario), è rimasto ancora ad oggi irrisolto, nonostante le anticipazioni ministeriali, il nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 in mancanza della quale, ad oggi, nessuna indennità è riconosciuta dall'INPS, anche con effetto retroattivo (1° Gennaio 2021). Attualmente quindi, si segnala ancora l'impossibilità di riconoscere l'indennità di malattia, salvo la presenza di regolare certificato di malattia.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle

# FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONI<sup>e</sup>BISCEGLIE  
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134  
T 031555560 | F 031555540  
[info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com) | [pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it)

